



COMUNE DI LUSIANA CONCO

Provincia di Vicenza

Sede di Conco: Viale Marco Poli, 2 - 36046 Lusiana Conco (VI) - tel. 0424.700301

Sede di Lusiana: Piazza IV Novembre, 1 - 36046 Lusiana Conco (VI) - tel. 0424.406009

comune.lusianaconco.vi@pecveneto.it – www.comune.lusianaconco.vi.it

C.F.-P.I. 04203480241

COPIA

N° 48 del 28-12-2023 Reg. delib.	Ufficio competente RAGIONERIA
--	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D. LGS. N. 175/2016, E SS. MM. ED II.. APPROVAZIONE
----------------	--

Oggi **ventotto** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Corradin Antonella	Presente	Vidale Chetti	Presente
Villanova Ronny	Presente	Zanin Renzo	Presente
Passuello Sabrina	Presente	Villanova Valentino	Assente
Girardi Stefano	Presente	Munari Francesco	Presente
Cortese Chiara Maria	Presente	Girardi Paola	Presente
Villanova Marco	Assente	Sartori Jonny	Assente
Dalle Nogare Marco	Presente		

Presenti 10 Assenti 3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale dott. Sartori Federica.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Corradin Antonella nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D. LGS. N. 175/2016, E SS. MM. ED II.. APPROVAZIONE
---------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art.18, legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), successivamente integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

Rilevato che ai sensi del predetto TUSP (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in Società:

- esclusivamente per lo svolgimento di attività indicate dall'art. 4, c.2, del TUSP, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la razionalizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e razionalizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs. N. 50/82016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D. Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di qualsiasi operatore di mercato"*;

Preso atto che l'ultima ricognizione periodica delle partecipazioni è stata effettuata dal Comune di Lusiana Conco con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 21.12.2023;

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che, altresì, il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Lusiana Conco e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Dato atto che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Ribadito che, rispetto all'ultima ricognizione effettuata con proprio atto n. 52 del 23.12.2021, con riferimento al GAL Montagna Vicentina soc. coop., la legge di bilancio 2019 è intervenuta sul Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, apportando alcune modifiche. Il comma 722 ha confermato la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che disciplina i Gruppi di Azione Locale LEADER. Con circolare n. 1 del 02/01/2019, l'ANCI Veneto ha segnalato a tutti i Comuni che i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute non devono riguardare i gruppi di azione locale (GAL), inclusi i gruppi LEADER;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Dato atto, quindi, anche alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, che il Comune di Lusiana Conco detiene la partecipazione diretta:

- in Etra Spa, alla quale è stato esternalizzato il servizio idrico integrato;

Richiamata la Pec n. 15190 del 06.12.2023 pervenuta dalla Società Etra Spa, con la quale la stessa ha presentato la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle Società partecipate da Etra Spa;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso in ordine alla regolarità tecnica alla regolarità contabile;

Introduce il Sindaco:

Sindaco:
pubbliche.

"Il punto n. 6 è la ricognizione periodica delle partecipazioni

Allora, abbiamo qui come ogni anno alcune partecipate che sono poi le partecipate di ETRA e quindi ETRA Energia S.r.l., ASI S.r.l. e Viveracqua SCARL, ecco, e quindi la ricognizione è questa, insomma. Queste sono le partecipate.

Ci sono domande? È una delibera che facciamo ogni anno.

Quindi metto ai voti il punto n. 6: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche.

Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. per tutto quanto esposto in parte narrativa e che qui si intende integralmente trascritto, di approvare la ricognizione al 31/12/2022 delle società in cui il Comune di Lusiana Conco detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di approvare, altresì, il nuovo piano di riassetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, delle partecipazioni possedute dal Comune di Lusiana Conco come previsto nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto e così riassunto, per quanto riguarda le società partecipate di Etra Spa:

- **ETRA ENERGIA S.R.L.**

La società, costituita in data 29.03.2007 ha come scopo prevalente la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme prodotta, acquistata e importata.

ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 49% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2022 è positivo per € 505.985,00

Non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Per il 2024 si propone di mantenere la partecipazione.

- **ASI S.R.L.**

La società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi quello della realizzazione, dell'acquisto, dello sviluppo, della manutenzione, della gestione di servizi informativi, informatici e per la comunicazione.

ETRA Spa detiene una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2022 è positivo per € 5.163,00.

Non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett. e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);

Per il 2024 si propone di mantenere la partecipazione societaria.

- **VIVERACQUA S.C.A.R.L.**

La società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio idrico integrato per lo svolgimento e per la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 12,34% del capitale sociale.

Il risultato d'esercizio al 31.12.2022 è positivo per € 8.121,00.

Si segnala che la società continua a rivestire un ruolo strategico rispetto alle attività istituzionali dei gestori del servizio idrico integrato consorziati, ai fini della creazione di sinergie, della ottimizzazione dei costi di gestione, nonché del miglioramento dei servizi erogati. Inoltre, la partecipazione detenuta risulta conforme agli indici di cui all'art. 20 del decreto richiamato, con le precisazioni che seguono:

quanto al rapporto tra il numero di dipendenti e quello degli amministratori, si segnala che ad oggi i lavoratori in forze alla società sono n. 4, oltre a n. 4 lavoratori che prestano la propria attività in distacco, a fronte di n. 3 Consiglieri di Amministrazione;

quanto al fatturato medio, il valore della produzione annuale medio del triennio 2022-2020 supera il milione di euro.

Per il 2024 si propone di mantenere la partecipazione.

3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate.
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A).
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, **con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti**

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D. Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D. LGS. N. 175/2016, E SS. MM. ED II.. APPROVAZIONE
---------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Sindaco
Corradin Antonella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Comunale
Sartori Federica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE EX ART. 20, D. LGS. N. 175/2016, E SS. MM. ED II..
APPROVAZIONE**

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-12-23

Il Responsabile del servizio
F.to Cantele Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D. LGS. N. 175/2016, E SS. MM. ED II. APPROVAZIONE

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-12-23

Il Responsabile del servizio
F.to Cantele Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 48 del 28-12-2023

**Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE EX ART. 20, D. LGS. N. 175/2016, E SS. MM. ED II..
APPROVAZIONE**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 27.

Lusiana Conco, lì 11-01-2024

L' INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 del 28-12-2023

**Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE EX ART. 20, D. LGS. N. 175/2016, E SS. MM. ED II..
APPROVAZIONE**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Lusiana Conco, lì 22-01-2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Sartori Federica

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa